

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 122 di mercoledì 31 maggio 2000

I Comuni e la 675/96. Il Garante della privacy chiarisce i dubbi...

Delucidazioni riguardo alla nomina degli incaricati al trattamento, all'accesso ai dati pubblici attraverso le reti telematiche e alla conoscibilità dei dati gestiti dai servizi sociali.

Le amministrazioni pubbliche, sollecitate dal Garante all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy, avevano addotto come giustificazione del mancato rispetto dei tempi difficoltà interpretative della normativa.

Ora non dovrebbero esserci più ostacoli nel porre in essere le disposizioni previste dalla legge 675/96 e dal decreto 135/99, in quanto il Garante si è premurato di chiarire i principali dubbi interpretativi esposti dall'Anci (Associazione dei Comuni).

Per quanto riguarda la nomina degli addetti al trattamento dei dati personali, il Garante ha ribadito la necessità di questa nomina e ha precisato che devono essere scelti tra i dipendenti o i collaboratori esterni che "in ragione del loro ufficio, servizio o attività sono legittimati ad accedere alle informazioni personali".

A tali incaricati non deve essere corrisposta nessuna speciale indennità.

L'accesso ai dati pubblici attraverso le reti civiche è consentito purché previsto da una legge o da un regolamento che disciplini l'ambito o le modalità di accesso agli archivi comunali.

Per ciò che concerne i dati gestiti dai servizi sociali, l'interessato può accedere solo alle informazioni che lo riguardano personalmente, e può richiedere una copia di tali dati sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico.

Infine la separazione delle informazioni comuni da quelle riguardanti la salute, prevista dal decreto 135/99, non deve essere "assoluta", ma diviene "necessaria solo quando il dato anagrafico sia trattato per finalità che non richiedono l'utilizzo di quelli sulla salute."